DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPINTE INFLAZIONISTICHE

# Art. 6

## Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 26.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 18.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; quanto a lire 1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 6.930 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488. All'onere netto derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, pari a lire 121.000 milioni per l'anno 2001, si provvede, per lire 60.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e, per lire 61.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 29 marzo 2000, non più in vigore dal 28 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche |
| Estremi | Decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-delle-spinte-inflazionistiche/art-6-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it